

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE n. 12/2023**del 3 febbraio 2023****che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2023/2319]**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1252 della Commissione, del 19 luglio 2022, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/408 al fine di aggiornare l'elenco di sostanze candidate alla sostituzione ⁽¹⁾.
- (2) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1443 della Commissione, del 31 agosto 2022, relativo alla non approvazione del propionato di calcio come sostanza di base in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari ⁽²⁾.
- (3) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1444 della Commissione, del 31 agosto 2022, relativo alla non approvazione del sapone nero E470a come sostanza di base in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari ⁽³⁾.
- (4) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1468 della Commissione, del 5 settembre 2022, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda le condizioni di approvazione della sostanza attiva penflufen e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2018/185 ⁽⁴⁾.
- (5) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1474 della Commissione, del 6 settembre 2022, che rinnova l'approvazione della sostanza attiva a basso rischio grasso di pecora, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che modifica l'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione ⁽⁵⁾.
- (6) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1480 della Commissione, del 7 settembre 2022, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 per quanto riguarda la proroga dei periodi di approvazione delle sostanze attive 2-fenilfenol (compresi i suoi sali, come il sale sodico), 8-idrossichinolina, amidosulfuron, bensulfuron, bifenox, cloromequat, clorotoluron, clofentezina, clomazone, daminozide, deltametrina, dicamba, difenoconazolo, diflufenican, dimetaclor, esfenvalerate, etofenprox, fenoxaprop-P, fenpropidin, fenpirazamina, fludioxonil, flufenacet, flumetralin, fostiazato, lenacil, MCPA, MCPB, nicosulfuron, oli di paraffina, olio di paraffina, penconazolo, picloram, proesadione, propaquizafop, prosulfocarb, quizalofop-P-etile, quizalofop-P-tefurile, 5-nitroguaiacolato di sodio, o-nitrofenolato di sodio, p-nitrofenolato di sodio, zolfo, tebufenpirad, tetraconazolo, tri-allato, triflusaluron e tritosulfuron ⁽⁶⁾.
- (7) Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1468 abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2018/185 della Commissione ⁽⁷⁾, che è integrato nell'accordo SEE e deve quindi essere abrogato ai sensi del medesimo.

⁽¹⁾ GU L 191 del 20.7.2022, pag. 41.⁽²⁾ GU L 227 dell'1.9.2022, pag. 123.⁽³⁾ GU L 227 dell'1.9.2022, pag. 125.⁽⁴⁾ GU L 231 del 6.9.2022, pag. 101.⁽⁵⁾ GU L 232 del 7.9.2022, pag. 3.⁽⁶⁾ GU L 233 dell'8.9.2022, pag. 43.⁽⁷⁾ GU L 34 dell'8.2.2018, pag. 13.